

undefined

## L'evoluzione delle norme

### La normativa del 2012

La legge 3/2012, che per prima ha disciplinato il sovraindebitamento, definiva il consumatore come «il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» (articolo 6, secondo comma, lettera b).

### Il decreto del 2020

Il decreto legge 137/2020 ha modificato la legge 3/2012 eliminando l'avverbio «esclusivamente» e tale versione è rimasta identica nel Codice della crisi, che l'ha riprodotta nell'articolo 2, primo comma, lettera e. Né l'hanno ulteriormente modificata, sotto questo profilo, i successivi decreti correttivi.

# I debiti imprenditoriali bloccano l'accesso al piano per il consumatore

## Tribunale di Bologna

Tutti gli obblighi debbono essere stati contratti per ragioni private

### Niccolò Nisivoccia

Per essere ammessi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore occorre che l'indebitamento risulti interamente composto da obbligazioni "consumeristiche": quando i debiti siano derivanti anche solo in parte da una precedente attività imprenditoriale, la richiesta di accesso alla procedura è inammissibile. Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna con un provvedimento del 22 novembre scorso che si pone in continuità con l'orientamento giurisprudenziale precedente.

Il punto non è che non si possa

dare l'ipotesi della commistione fra debiti imprenditoriali e consumeristici. Al contrario: la commistione è perfino naturale o comunque molto frequente, in caso di impresa individuale (e cioè in mancanza di autonomia patrimoniale).

Il punto, ha osservato il Tribunale, è che «la ristrutturazione dei debiti del consumatore consiste in una proposta rivolta a tutti i propri creditori», senza che sia possibile «la creazione di patrimoni separati» (perché tale creazione contrasterebbe con l'articolo 2740 del Codice civile, in base al quale il debitore deve rispondere dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri). E dunque: se le obbligazioni sono tutte consumeristiche, l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore sarà possibile; se invece le obbligazioni sono anche solo in parte di altra natura, il debitore potrà accedere solo all'una o all'altra delle altre

due procedure previste dalle norme sul sovraindebitamento (vale a dire il concordato minore e la liquidazione controllata).

Ma si tratta davvero di una soluzione imposta dalle norme del Codice? Ed è davvero l'unica soluzione percorribile? Il dubbio è quantomeno lecito proprio alla luce dell'evoluzione normativa di questi anni. In primo luogo il dubbio è lecito in sé, perché il fatto che possa risultare difficile distinguere fra debiti consumeristici e di altra natura non significa che non sia possibile: e quando la distinzione può essere operata, per quali altre ragioni dovrebbe venir negato al debitore l'accesso alla procedura destinata alla ristrutturazione dei soli debiti consumeristici?

In secondo luogo è proprio il tenore letterale delle norme, se messo a raffronto con quelle della disciplina originaria del sovraindebitamento, contenuta nella legge 3/2012, ad avvalorare l'idea dell'accessibilità alla procedura destinata al consumatore anche in caso di indebitamento misto.

Nel Codice, infatti, il consumatore non viene più definito, come lo definiva la legge del 2012, come «il debitore persona fisica» che abbia «assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta», bensì come «il debitore persona fisica che agisce per scopi estranei» a tali attività. L'avverbio «esclusivamente» è stato eliminato: un dato di cui si dovrebbe o potrebbe tenere conto per sostenere l'ammissibilità dell'accesso alla procedura riservata al consumatore anche in caso di indebitamento misto, semplicemente a condizione di poter distinguere fra le obbligazioni di diversa natura e di poter isolare gli attivi (come forse lo stesso Tribunale di Bologna sembra voler ammettere fra le righe, al di là della regola di massima enunciata).

© RIPRODUZIONE RISERVATA